

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore salute@certregione.fvg.it terzosettore@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5569 I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

CONTRIBUTI A CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA IMPRENDITORIALE PER PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO A FAVORE DELLE CONSORZIATE

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

annualità contributiva 2024

La <u>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</u> da presentarsi per l'ammissione della domanda è elencata nella <u>TABELLA 1 e i dati</u> da indicarsi nei moduli <u>sono tutti</u> OBBLIGATORI e non facoltativi.

OGGETTO DELL'INCENTIVO

Le iniziative oggetto di contributo, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 20/2006 e del regolamento regionale emanato con DPReg. n. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii., di seguito Regolamento, sono le seguenti:

- 5.1 servizi esterni di consulenza e di assistenza imprenditoriale acquisiti dai consorzi di cooperative sociali beneficiari a favore delle cooperative sociali consorziate;
- 5.2 progetti di creazione, sviluppo o rafforzamento di reti di cooperative sociali aggregate a un consorzio di cooperative sociali che eroga servizi di tipo imprenditoriale.

I relativi contributi possono essere richiesti in osservanza del regime di aiuti "de minimis" (ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, "de minimis" generale, ed ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, "de minimis" agricolo).

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'anno 2024¹, in via eccezionale, la domanda di contributo deve essere presentata dalle ore 9:15 del 25 marzo 2024 ed entro le ore 16:30 del 24 aprile 2024.

Sono legittimati alla presentazione della domanda di contributo esclusivamente i consorzi iscritti nella sezione "C" dell'Albo delle cooperative sociali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Per l'anno 2024, sempre **in via eccezionale**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammissibili le domande riferite ad **iniziative anche già avviate**, **con spese sostenute dall'1 gennaio 2024**.

¹ Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del Regolamento e dell'articolo 8, comma 117, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (legge di stabilità 2024) e visto il decreto del Direttore centrale n. 11487/GRFVG del 12 marzo 2024 pubblicato sul sito regionale in data 19 marzo 2024.

Inserimento della domanda - sistema IOL:

L'inoltro dell'istanza deve avvenire **esclusivamente attraverso il sistema IOL (Istanze On Line)**, accessibile dalla pagina del sito internet della Regione F.V.G. dedicata alla presente misura di incentivazione (<u>www.regione.fvg.it</u> <u>></u> Aree tematiche <u>></u> Famiglia, casa, sociale, terzo settore <u>></u> Cooperazione sociale <u>></u> Contributi a consorzi di cooperative sociali (Per servizi di consulenza e assistenza imprenditoriale e per progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate)). Non sono accettate altre modalità di inoltro dell'istanza pena l'inammissibilità della medesima. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di cui sopra.

L'accesso al sistema IOL si effettua esclusivamente previa autenticazione "forte", cioè attraverso l'identificazione della persona fisica sulla base dell'identità digitale:

- associata al codice **SPID** (cliccando su "Entra con SPID") oppure
- dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, quale la CNS (Carta nazionale dei servizi), la CRS (Carta regionale dei servizi) e la maggior parte delle firme digitali (*cliccando su "Entra con LoginFVG"*).

ATTENZIONE!

VA PRESENTATA UNA SOLA DOMANDA PER CIASCUNA INIZIATIVA DI INTERESSE

(VEDASI L'ELENCO PUNTATO DELLE INIZIATIVE INDICATO IN "OGGETTO DELL'INCENTIVO")

LA SCELTA DELL'INIZIATIVA E' VINCOLANTE²

Numero massimo di domande ammesse:

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per iniziativa³.

Nel caso di presentazione di più domande, verrà in una prima fase istruita **l'ultima pervenuta in ordine cronologico** (da considerarsi quale prima domanda). Le altre domande verranno invece istruite solo dopo che sono state ammesse tutte le prime domande avanzate dai beneficiari, nei limiti dei fondi stanziati.

Sostituzione di una domanda già presentata:

Nel caso emerga la necessità, per la cooperativa sociale richiedente, di **sostituire un'istanza** precedentemente **inviata** tramite IOL - operazione da effettuarsi inderogabilmente entro il termine finale di presentazione delle domande - si dovrà operare unicamente per mezzo della seguente procedura:

- 1) Invio di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di ritiro della domanda precedentemente presentata (che verrà pertanto archiviata);
- 2) Inoltro, tramite IOL, della nuova domanda che andrà a sostituire integralmente la precedente (che sarà l'unica ad essere considerata valida e, conseguentemente, istruita, dall'Ufficio competente).

Non è in alcun modo <u>ammissibile la sostituzione</u> di domande già presentate con l'inoltro <u>a mezzo pec</u> di una nuova domanda.

(segue)

² Ai sensi dell'articolo 33, comma 2 quater, del Regolamento, l'istruttoria della domanda di contributo è espletata con esclusivo riferimento all'iniziativa (selezionata in sede di inserimento della domanda) indicata nel modulo di domanda e scelta tra quelle di cui all'Allegato A al Regolamento.

³ Le iniziative oggetto di istanza sono elencate in forma tabellare nell'Allegato A al Regolamento.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA DOMANDA

ATTENZIONE! NOVITA'!

AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 BIS, COMMI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO, I SOTTO ELENCATI MODULI INDICATI COME OBBLIGATORI⁴ DEVONO ESSERE PRESENTATI INSIEME ALLA DOMANDA, A PENA DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA MEDESIMA

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica a tal fine predisposta e resa disponibile nella pagina relativa alla misura di intervento "Contributi a consorzi di cooperative sociali", nella sezione dedicata alla cooperazione sociale del sito internet istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it. La mancata trasmissione di uno o più dei documenti obbligatori di cui all'articolo 33 bis, commi 3 e 4, del Regolamento determina l'inammissibilità della domanda.

ATTENZIONE! NOVITA' PER IL SOLO ANNO 2024!

SONO AMMISSIBILI ANCHE LE SPESE SOSTENUTE (PAGATE) DALL'1 GENNAIO 2024.

I documenti da inserire nel sistema IOL accessibile dalla medesima pagina del sito regionale, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 1:

Pr.	Descrizione IOL	Indicazioni operative	Obbligatorietà
1	Domanda di contributo	Il modulo pdf viene creato automaticamente dal sistema a seguito dell'inserimento dei dati nelle videate proposte da IOL	SI ', da presentarsi sempre
2	Dichiarazione allegata alla domanda (Dom_Eo)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_Eo - Dichiarazione allegata alla domanda", debitamente compilato.	SI', da presentarsi sempre
3	Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa (Dom_E1)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_E1 – Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa oggetto di contributo", debitamente compilato.	SI', da presentarsi sempre
4	Dichiarazione elementi qualificativi (Dom_2)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_2 - Dichiarazione elementi qualificativi", debitamente compilato.	SI', da presentarsi sempre
5	Prospetto di riepilogo delle spese (liberamente redatto)	Inserire l'elenco di riepilogo, liberamente redatto, in formato pdf.	NO, facoltativo
6	Dichiarazione "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e/o n. 1408/2013 (Dom_3)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_3 – Dichiarazione "de minimis"", debitamente compilato. La dichiarazione si riferisce sia al regime di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 che del regolamento (UE) n. 1408/2013	SI ', da presentarsi sempre

⁴ è riportato "SI" nella relativa colonna con eventuali specificazioni.

7	Preventivi di spesa validi	Inserire le versioni pdf dei preventivi di spesa validi ⁵ . Nel caso spese già sostenute: documenti di spesa inerenti i costi già sostenuti dal 1 gennaio 2024	SI ', da presentarsi sempre
8	Visura camerale dei consulenti o documentazione equivalente (certificati di attribuzione partita IVA)	Inserire le versioni pdf delle visure camerali (dai quali si evincano i codici Ateco 2007 assegnati) ovvero dei certificati di attribuzione delle partite IVA rilasciati dall'Agenzia delle Entrate	SI', per consulenze e consulente non iscritto nel registro delle imprese (in quanto non obbligato) è da presentarsi sempre
9	Dichiarazione sui costi salariali del personale dipendente dedicato al progetto (Dom_E2)	Inserire il pdf del modulo denominato " Dom_E2 - Dichiarazione costi salariali personale consortile", debitamente compilato.	SI', per progetti qualora vi sia personale dedicato è da presentarsi sempre
10	Procura al soggetto esterno delegato a presentare la domanda (Dom_5)	Inserire in formato pdf il documento denominato "Dom_5 – Procura per la presentazione della domanda", sottoscritto (con firma digitale o autografa e allegato un valido documento di riconoscimento) dal legale rappresentante del consorzio di cooperative sociali rappresentato	SI', se la domanda è inserita in IOL da un soggetto terzo è da presentarsi sempre

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ATTENZIONE!

VA PRESENTATA UNA SOLA DOMANDA PER CIASCUNA INIZIATIVA DI INTERESSE

In sede di compilazione e trasmissione della domanda di contributo, <u>il totale delle spese</u> presentate, di cui si richiede l'ammissione a contributo (indicato nel modulo di domanda creato automaticamente dal sistema), <u>DEVE</u> <u>CORRISPONDERE alla sommatoria di tutte le voci di spesa dettagliate</u> negli allegati all'istanza di incentivo medesima.

ATTENZIONE!

TUTTI I PREVENTIVI NON VALIDI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SONO INAMMISSIBILI E DETERMINANO L'INAMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA SPESA

I preventivi già scaduti alla data di presentazione della domanda determinano l'inammissibilità della relativa spesa stante l'accertata assenza del requisito di validità fissato dall'articolo 33 bis, comma 4, lettera g) del Regolamento. Si raccomanda di richiedere ai fornitori o ai prestatori d'opera di indicare nei preventivi la durata di validità dell'offerta ai fini della verifica del relativo presupposto di ammissibilità (validità dell'offerta alla data della domanda) nonché, ad ogni buon conto, a tutela della posizione giuridica del richiedente nei confronti del medesimo fornitore o prestatore d'opera.

I documenti in formato pdf inseriti nel sistema IOL <u>NON</u> devono essere <u>firmati digitalmente se non nel caso</u> <u>di presentazione della domanda da parte di un soggetto terzo</u>, munito di procura. In tal caso, la procura

⁵ I preventivi non validi alla data di presentazione della domanda verranno archiviati.

stessa e tutte le altre dichiarazioni compilate dal legale rappresentante del consorzio di cooperative sociali rappresentate, devono essere da quest'ultimo sottoscritta con firma digitale oppure firma autografa con allegato un valido documento di riconoscimento.

La sottoscrizione digitale della domanda inserita in IOL si intende apposta dopo aver progressivamente compilato e confermato tutti i dati inseriti nelle videate che compongono il sistema, <u>cliccando</u> nell'ultima videata <u>sul tasto convalida e trasmetti</u>⁶. A trasmissione avvenuta il sistema invierà una notifica via e-mail.

→ Si invita a completare la compilazione (comprensiva del caricamento degli allegati) e a trasmettere la domanda di contributo entro le 24 ore antecedenti la scadenza per la presentazione (pertanto, entro le ore 16:30 del 23/04/2024), al fine di evitare eventuali inconvenienti connessi alla concentrazione delle richieste negli ultimi istanti di apertura dei termini.

Si sottolinea che **non saranno opponibili alla mancata convalida e trasmissione della domanda eventuali problemi tecnici** legati a disservizi di rete ovvero a indisponibilità di servizi forniti da terzi e indipendenti dall'Amministrazione regionale, considerato il tempo a disposizione per la preparazione della domanda on line.

DATA DI INIZIO E CONCLUSIONE DELL'INIZIATIVA

Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per l'anno 2024, le iniziative elencate in "OGGETTO DELL' INCENTIVO" possono essere anche già avviate alla data di presentazione della domanda, con spese sostenute dall'1 gennaio 2024.

Di seguito una tabella esplicativa dei termini di avvio e conclusione:

Tabella 2:

Riferimento al Regolamento	Iniziativa (descrizione)	Data di avvio dell'iniziativa ed evento che ne determina l'avvio	Termine di conclusione dell'iniziativa
Articolo 25, comma 1, lettera a)	5.1 - Fornitura di servizi di consulenza e assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate comportanti costi esterni e non coperti dalle consorziate stesse	Iniziative già avviate alla data della domanda, spese sostenute dal 1° gennaio 2024 Data di inizio della fornitura del servizio come indicata nel contratto o in documentazione equivalente; ove la specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura	31 dicembre 2024
Articolo 25, comma 1, lettera b)	5.2 - Progetto di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate	Iniziative già avviate alla data della domanda, spese sostenute dal 1° gennaio 2024 Data della prima fattura o documento equivalente ovvero, nel caso di acquisizione di servizi, data di inizio della fornitura del servizio (come indicata nel contratto o in documentazione equivalente oppure, ove la specificazione non risulti dalla predetta documentazione, data della prima fattura) qualora antecedente.	Entro 12 mesi dall'avvio del progetto

L'imputabilità delle spese al di fuori di tali periodi determina l'inammissibilità delle spese medesime.

(segue)

⁶ Articolo 65, comma 1, lettera b) del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

ESECUZIONE DELL'INIZIATIVA

I beneficiari dei contributi sono tenuti all'**esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ammesse** a contributo.

Variazioni delle iniziative⁷:

Qualsiasi variazione nei contenuti delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo, debitamente motivata, deve essere **proposta** <u>tempestivamente</u> al Servizio competente tramite pec per l'approvazione. **Può essere accettata** <u>una sola</u> **proposta di variazione** delle voci di spesa approvate.

Non sono ammissibili le variazioni di costo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo d'importo complessivo superiore al 40 per cento della spesa complessiva ammessa. L'Ufficio si riserva di valutare l'ammissibilità di variazioni d'importo superiore conseguenti ad eventi <u>eccezionali ed imprevedibili</u>.

Parimenti è ammissibile la proposta di variazione trasmessa tramite pec antecedentemente alla concessione del contributo. In questo caso la proposta di variazione, laddove ammissibile, è approvata con l'atto di concessione del contributo.

Proroghe dei termini finali delle iniziative e di rendicontazione:

Non è ammissibile la richiesta di proroga del termine dell'iniziativa.

È ammissibile la richiesta di proroga del solo termine di rendicontazione presentata con nota debitamente motivata, trasmessa a mezzo pec prima dello spirare di detta scadenza. La proroga può essere autorizzata per un periodo massimo di tre mesi (articolo 38, comma 4 del Regolamento).

Importo minimo della spesa per la conferma del contributo concesso e per non incorrere nella relativa revoca:

Si evidenzia che, al fine di ottenere la conferma dell'intero importo del contributo concesso, è necessario che in sede di rendicontazione, la spesa presentata e poi ammessa – anche in misura ridotta rispetto a quanto prodotto - sia d'importo pari o superiore a quella ammessa in sede di domanda (il cui importo è riportato sia nell'Allegato A al decreto di concessione, sia nella comunicazione di concessione dell'aiuto).

In caso contrario, si procederà alla rideterminazione del contributo finanche alla revoca dello stesso nel caso in cui, in particolare, la somma ammessa a rendicontazione risulti inferiore al 60 per cento di quella ammessa in sede di domandaº oppure il contributo liquidabile risulti inferiore all'ammontare di 1.000,00 euroº (e ferme restando le altre casistiche di annullamento o revoca della concessione riportate all'articolo 43 del Regolamento).

SOSTENIMENTO DELLE SPESE

Per l'anno 2024, eccezionalmente, sono ammissibili anche le spese già sostenute (pagate) dall'1 gennaio 2024 ed entro il termine ultimo di rendicontazione fissato, perentoriamente, alle ore 16:30 del 28 febbraio 2025, eccezion fatta che nei seguenti casi che prevedono i relativi diversi termini:

a) iniziativa 5.2 "Progetto di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate": qualora dalla documentazione presentata si evinca che il termine di 12 mesi entro cui concludere la stessa scada dopo il 28

⁷ Articolo 40 del Regolamento.

⁸ Articolo 43, comma 3, lettera c) del Regolamento.

⁹ Articolo 43, comma 3, lettera b) del Regolamento.

- febbraio 2025. Il termine perentorio di rendicontazione è fissato nel decreto di concessione in relazione alla specificità dell'iniziativa¹⁰;
- b) richiesta di proroga al termine di rendicontazione (motivata e presentata prima della scadenza): il termine perentorio di rendicontazione è fissato nel decreto di proroga (ed è al massimo di tre mesi)¹¹.

Tutti i pagamenti sono effettuati, a pena di inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal soggetto richiedente il contributo a favore diretto del fornitore del bene o del prestatore del servizio.

I **pagamenti** devono essere effettuati con modalità idonee a consentirne la **tracciabilità** quali: bonifico bancario, assegno, Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria), RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente al medesimo soggetto richiedente il contributo.

Non sono ammessi i pagamenti in contanti né i pagamenti tramite compensazione.

La prova dell'avvenuto sostenimento delle spese è attestata esclusivamente dalla seguente documentazione:

a) **copia di estratti conto bancari o postali** dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai documenti di spesa presentati a rendiconto riferiti alle spese ammesse a contributo;

b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai documenti di spesa presentati a rendiconto riferiti alle spese ammesse a contributo;

A <u>ogni documento</u> di spesa corrispondono <u>distinti versamenti</u> bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e <u>il riferimento allo specifico documento di spesa¹² (numero e data della fattura/parcella)</u>. In caso contrario, il Servizio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indichi gli estremi del documento di spesa, a condizione che il beneficiario produca ulteriore documentazione <u>contabile o bancaria atta a comprovare</u> in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto¹³.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA DI DOMANDA

> RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo "**Dom_E1** – Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa oggetto di contributo"

L'iniziativa prospettata deve essere connessa con l'attività o le attività svolta/e dall'istante e ciò deve essere debitamente evidenziato nella relazione illustrativa. Si invita a redigere una relazione <u>sintetica</u> ma esaustiva.

> DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

Modulo "**Dom_Eo** – Dichiarazione allegata alla domanda"

Sezione COMUNICAZIONI

Si raccomanda di indicare un solo codice Ateco 2007 riferibile all'<u>iniziativa prospettata</u> nell'istanza di contributo. Solo nel caso di spese presentate per attività riconducibili anche al settore agricolo, indicare un

¹⁰ Articolo 38, comma 1 bis del Regolamento.

¹¹ Articolo 38, comma 4, del Regolamento

¹² Ai sensi dell'articolo 39, comma 7 del Regolamento.

¹³ Ai sensi dell'articolo 39, comma 8 del Regolamento.

codice Ateco 2007 per le attività nell'ambito di tale settore e uno per le attività in ambito generale, specificando a fianco di ciascun codice il settore a cui fa riferimento.

Sezione dedicata alla determinazione della CLASSE DIMENSIONALE DELL'IMPRESA

Dimensioni aziendali e requisiti di PMI

I criteri che devono essere valutati, ai fini di definire se l'impresa richiedente l'agevolazione rientra tra le micro, piccole e medie imprese (PMI), sono: il numero di addetti, il fatturato e/o il totale di bilancio.

La categoria delle PMI è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bi lancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI si definisce micro-impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La categoria residuale delle grandi imprese, invece, è costituita da tutte quelle imprese che occupano come minimo 250 persone e che hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

I dati per calcolare gli occupati e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso, calcolati su base annua.

Occupati (ULA)

Il numero degli occupati va espresso in unità - lavorative - anno (ULA) e riferito alle persone utilizzate nel corso dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato L'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante un anno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavorati stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

Fanno parte degli occupati:

- a) dipendenti dell'impresa;
- b) i titolari dell'impresa individuale;
- c) i soci che svolgono regolare attività nell'impresa e percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

Non fanno parte degli occupati:

- a) apprendisti o studenti con contratto di apprendistato, di formazione professionale o di inserimento;
- b) il personale in cassa integrazione straordinaria o in deroga;
- c) i periodi relativi ai congedi per maternità, paternità o parentali;
- d) i lavoratori somministrati (interinali).

Dati finanziari: fatturato annuo e totale di bilancio annuo

I dati finanziari idonei alla valutazione delle dimensioni dell'impresa sono due:

a) il fatturato annuo che è l'importo netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività dell'impresa diminuiti degli sconti sulle vendite, dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse al volume d'affari, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti disposizioni del codice civile;

b) il totale di bilancio è il totale dell'attivo patrimoniale di bilancio (voci A, B, C e D).

Tra i due dati va considerato quello che assume il valore più favorevole all'impresa.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, desumono il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi e l'attivo patrimoniale dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Le imprese di nuova costituzione che alla data della domanda non dispongono ancora di bilancio approvato (o dichiarazione dei redditi) indicano l'attivo patrimoniale e il numero di occupati alla data della domanda.

I due requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie devono sussistere entrambi, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della dichiarazione. Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, per quelle esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio che non hanno ancora presentato la prima

dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione della dichiarazione.

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

Imprese associate e collegate

Ai fini della puntuale definizione delle dimensioni dell'impresa, è necessario individuare se l'impresa richiedente può definirsi autonoma ovvero se, al contrario, presenta imprese collegate o associate. In quest'ultimo caso, infatti, ai dati propri dell'impresa richiedente l'intervento agevolato, dovranno essere sommate le ULA e gli elementi finanziari delle imprese associate e collegate all'impresa medesima.

A seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritti di voto, o possibilità di esercitare un influsso dominante, le PMI si distinguono inoltre in:

- a) imprese autonome
- b) imprese associate
- c) imprese collegate

Impresa autonoma (art. 3 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).

Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata ovvero l'impresa che:

- 1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- 2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- 3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Determinazione dei dati (art. 6 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014) Un'impresa autonoma verifica l'ammissibilità alla condizione di PMI utilizzando esclusivamente il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali.

Impresa associata (art. 3 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).

Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull'altra.

Si definiscono "associate" le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene - da sola o insieme a una o più imprese collegate - una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l'impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma.

Determinazione dei dati (art. 6 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).

Per determinare la condizione d'impresa, l'impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di quote o di diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta.

Pertanto, l'impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un'altra impresa, dovrà aggiungere il 30% degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di quest'ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese

associate, lo stesso tipo di calcolo deve essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente a monte o a valle dell'impresa considerata.

Se ad es. l'impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del 25% dell'impresa A, quest'ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati aggiunge ai suoi dati totali le percentuali relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e D.

TOTALE OCCUPATI IMPRESA A = 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati di C + 49% occupati di D. TOTALE FATTURATO IMPRESA A = 100% fatturato di A + 25% fatturato di B + 33% fatturato di C + 49% fatturato di D.

Impresa collegata (art. 3 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa.

Nello specifico due o più imprese sono "collegate" se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- d) un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Quando tali relazioni:

- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.
- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Determinazione dei dati (art. 6 All. I al Reg. (UE) n. 651/2014).

Per decidere se l'impresa A rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione di PMI, si dovrà aggiungere ai dati di quest'ultima il 100% dei dati dell'impresa B ad essa collegata.

Generalmente un'impresa sa immediatamente se è collegata, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei conti di un'altra impresa. Tuttavia, se l'impresa A non redige conti consolidati e l'impresa B - collegata all'impresa A - è a sua volta collegata ad altre imprese, l'impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati di tutte queste imprese collegate.

Si supponga ad es. che l'impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene una partecipazione del 60% nell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati. l'impresa A dovrà prendere in considerazione il 100% dei dati di ognuna delle imprese

TOTALE IMPRESA A = 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D.